

T.A.R.S.U.

(TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI)

1. DENUNCIA ORIGINARIA

Entro il **20 GENNAIO DI OGNI ANNO**, coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte operative (con esclusione, pertanto di tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili) dopo il 20 gennaio dell'anno precedente, devono presentare al Comune la denuncia di inizio occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, compilata con tutte le indicazioni richieste e sottoscritta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

DENUNCE INTEGRATIVE O MODIFICATIVE

Nelle medesime forme previste al punto 1, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa anche di quella già prodotta in base al precedente ordinamento del tributo, entro il **20 GENNAIO DI OGNI ANNO** nelle seguenti ipotesi:

- A) Variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior aumento della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- B) Per usufruire, a decorrere dal 1^a gennaio di ogni anno, delle agevolazioni o riduzioni previste dal regolamento comunale (ad es.: abitazioni con unico occupante; abitazioni o locali ed aree adibite ad attività commerciali utilizzate in modo discontinuo o per usi stagionali: abitazione a disposizione di cittadini all'estero occupate per meno di sei mesi). In tal caso la denuncia va presentata solo se non sia già stata prodotta per gli anni precedenti.

2. DENUNCE DI CESSAZIONE

Ai sensi dell'art. 64, 4^a comma del D. Lgs. 507/93, al fine di ottenere l'abbuono del tributo è necessario presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia di cessazione dell'occupazione.

In caso di omessa, incompleta o infedele denuncia verranno applicate le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 472 e 473.

LA TARSU VIENE RISCOSSA TRAMITE AVVISO DI PAGAMENTO INVIATO DALLA GEC CUNEO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.

SCADENZE: 1° RATA 31 LUGLIO - 2° RATA 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO

con possibilità di pagare l'importo dovuto per intero entro il 31 luglio di ogni anno ed eventualmente richiedere la domiciliazione bancaria della bolletta compilando il RID allegato all'avviso di pagamento.